

DOMANI  
SUL SOLE 24 ORE

ENERGIE RINNOVABILI  
L'iter semplificato  
aiuta il fotovoltaico

L'ESPERTO RISPONDE  
Le risposte ai quesiti  
dei lettori

#52

FISCO  
il ravvedimen  
operoso

**Lavoro.** Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare le correzioni ai decreti legislativi attuativi del Jobs act

# La solidarietà diventa «espansiva»

## Dalla riduzione di orari e stipendi si può passare all'assunzione di nuovi dipendenti

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone

Arrivano le correzioni ai decreti legislativi attuativi del cosiddetto Jobs act. Il Consiglio dei ministri ha approvato, infatti, in via preliminare, un decreto legislativo che, in base all'articolo 1, comma 13 della legge 183/14, integra e corregge questi provvedimenti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Con riferimento al decreto legislativo 148/15, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'attenzione si è focalizzata sui **contratti di solidarietà** (Cds). Per favorire l'incremento degli organici aziendali, si prevede la possibilità per le imprese di trasformare in «espansivi» i contratti di solidarietà «difensivi».

### DECONTRIBUZIONE

Per gli accordi di rilevante interesse nazionale stipulati al ministero è previsto uno sgravio a favore del datore di lavoro

te durante il periodo di solidarietà restino a carico della Cassa (dopo la modifica del Dlgs 148/15 sarebbero stati a carico dell'azienda); inoltre, si prevede una riduzione del 50% del contributo addizionale dovuto sull'integrazione salariale (4,5-6-7,5% in luogo di 9-12-15%).

Il Cds «espansivo» prevede una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con diminuzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Per ogni assunzione, ai datori è concesso, per ciascuna mensilità di retribuzione, un contributo pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. Alternativamente, ma in relazione all'assunzione di lavoratori tra i 15 e i 29 anni, i datori possono versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti. Questa misura può applicarsi per i primi 36 mesi e, comunque, non oltre il

### La trasformazione dei contratti difensivi in espansivi

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

La trasformazione può avvenire per i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi. Se i contratti di solidarietà (Cds) sono stati stipulati anteriormente al 1° gennaio 2016 il tempo di vigenza non rileva. La trasformazione deve avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

#### LIMITAZIONI

La riduzione di orario dei Cds trasformati non può essere maggiore di quella già concordata. Il contributo e le agevolazioni previste per i Cds espansivi trovano applicazione solo per periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la data di scadenza. Tale periodo si computa ai fini della

durata complessiva degli interventi di CIG. Alle trasformazioni, non si applica la disposizione secondo cui ai lavoratori in Cds espansivi, che hanno una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, il trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione per solidarietà (decreto legislativo 148/15, articolo 41, comma 5).

#### ONERI DATORIALI

Il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori un'integrazione (che si aggiunge al 50 per cento di CIG) sino al

raggiungimento del trattamento CIGS che il lavoratore già percepiva

#### TRATTAMENTO DELL'INTEGRAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

La quota che il datore di lavoro deve erogare ai lavoratori, per consentirgli di raggiungere il livello della CIGS percepita in costanza dell'originario Cds, è esente da contributi.

#### AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI

I lavoratori interessati hanno diritto a ricevere un trattamento di CIG pari al 50% di quello che percepivano prima della trasformazione del Cds. Sull'integrazione erogata dal datore di lavoro (esente da contribuzione), i lavoratori godono di un accredito

contributivo figurativo; si evita, così, il prodursi di un vuoto ai fini pensionistici

#### MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

Il TFR relativo alla retribuzione persa, maturato durante il periodo di solidarietà, è a carico dell'Inps. Il contributo addizionale previsto per l'utilizzo della CIG, è ridotto alla metà

#### CDS STIPULATI DA IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE

Per gli accordi stipulati entro il 31 luglio 2015 in sede governativa, da imprese di rilevante interesse, a domanda è possibile ottenere, con decreto interministeriale, la reiterazione dello sgravio contributivo del 35% (Dl 510/96, articolo 6, comma 4) per 2 anni anche in deroga alle condizioni poste dal Dm 17981/2915